

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1

“ANDREA CANEVARO”

CASTIGLIONE DI RAVENNA

REGOLAMENTO

Prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (ai sensi della Legge 2017 n.71)

SOMMARIO

PREMESSA	3
DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	4
RIFERIMENTI NORMATIVI	6
RESPONSABILITÀ E COINVOLGIMENTO DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE E DEI FAMILIARI	7
PROTOCOLLO D'AZIONE	11
SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE	19
SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDATA PER UN INTERVENTO PERSONALIZZATO	22
SCHEDA DI MONITORAGGIO	28

PREMESSA

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, parallelamente al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network.

L'Istituto Intercomunale dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà.

La nostra scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet si impegna, dunque, a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme.

La strategia vincente su cui punta il nostro istituto è considerare il comportamento del bullo all'interno del gruppo e del contesto .

L'approccio sul gruppo deve avere come focus esplicitazione del conflitto. Il gruppo classe può diventare un luogo per imparare a stare nelle relazioni, affrontando gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare un'alfabetizzazione emotiva e socio-relazionale. Naturalmente, al fine di mettere a punto una o più strategie contro il cyberbullismo, oltre agli alunni, i soggetti interessati sono gli insegnanti e i genitori.

Per avere successo, la politica antibullismo deve svilupparsi in un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie. Il recupero dei bulli e cyberbulli può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi famiglia, scuola e istituzioni.

Il presente protocollo, inserito in allegato al Regolamento d'Istituto, è rivolto a tutti gli operatori della scuola e contiene le indicazioni per la gestione dell'emergenza di potenziali casi di bullismo e cyberbullismo che coinvolgano tutti gli studenti del nostro Istituto.

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Per **bullismo** si intende un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente (*il bullo*), o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole (*la vittima*). Il bullismo si caratterizza, rispetto ad altre forme di aggressione o di violenza, per la presenza simultanea di questi tre elementi:

INTENZIONALITÀ: IL COMPORTAMENTO DEL BULLO È TESO AD ARRECARE INTENZIONALMENTE DANNO ALL'ALTRA PERSONA


RIPETIZIONE: L'ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO NEI CONFRONTI DELLA VITTIMA SI RIPETE NEL TEMPO

SQUILIBRIO DI POTERE: LA VITTIMA NON RIESCE A DIFENDERSI

Il **fenomeno del Cyberbullismo** viene così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71 (art.1): *“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo”.*



CYBERBULLISMO Le caratteristiche



TIPOLOGIA E GLOSSARIO

Si possono distinguere otto tipologie di cyberbullismo, differenti per la modalità attraverso la quale si manifestano e lo “spazio” o contesto virtuale in cui si inseriscono:

1. **flaming**: l'invio di messaggi online violenti e/o volgari mirati a suscitare scontri verbali;
2. **harassment**: l'invio ripetuto di messaggi insultanti con l'obiettivo di ferire qualcuno;
3. **denigration**: il parlar male di qualcuno per danneggiare la sua reputazione, via e-mail, messaggistica, ecc.
4. **impersonation**: il furto d'identità;
- 5 **exposure**: la pubblicazione online di informazioni private e/o imbarazzanti su un'altra persona;
- 6 **trickery**: l'inganno, ovvero ottenere la fiducia di qualcuno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate;
- 7 **exclusion**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo, per ferirla;
- 8 **cyberstalking**: ripetute e minacciose molestie e denigrazioni.



CYBERBULLISMO Le tipologie



SCRITTO-VERBALE: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute).



VISIVO: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti Web e social network.



ESCLUSIONE: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi.



IMPERSONIFICAZIONE: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

(Menesini et al, 2012; Palladino, Nocentini & Menesini, 2015)

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il **bullismo e il cyberbullismo** devono essere conosciuti e combattuti da tutti e in tutte le forme, così come previsto:

- dagli art.3- 33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dal D.P.R.249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dagli artt.581- 582- 594 -595- 610- 612- 635 del Codice Penale;
- dagli artt.2043-2047-2048 Codice Civile;
- dal C.M. 2519 del 15/04/2015 “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”;
- dalla legge 29 maggio 2017/71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- alle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR,ottobre 2017;
- dalla L.92/2019 con l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica che prevede l'educazione alla cittadinanza digitale;
- dal Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 “Aggiornamento – Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo”.